ANASF
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI

21.10.2020

COMMISSIONE EUROPEA - DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
REVISIONE DELLE NORME ASSICURATIVE DELL'UE (SOLVENCY II)

Obiettivi del quadro e priorità della revisione

Secondo l'attuale normativa europea, "l'obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza sulle assicurazioni e riassicurazioni è l'adeguata tutela degli assicurati e dei beneficiari. (...) La stabilità finanziaria e mercati equi e stabili sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa che dovrebbero essere presi in considerazione ma non dovrebbero minare l'obiettivo principale".

Q1. Quali potrebbero essere gli obiettivi rinnovati della legislazione europea per le compagnie di assicurazione? Su una scala da 1 a 9 (1 significa "per niente importante" e 9 "della massima importanza"), si prega di valutare e, se possibile, classificare ciascuna delle seguenti proposte.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Nessuna opinione
Protezione del contraente									x	
Stabilità finanziaria									x	
Promuovere gli investimenti in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale che saranno ridefiniti nella tassonomia dell'UE									x	
Promuovere gli investimenti a lungo termine nell'economia reale e fornire finanziamenti a lungo termine alle imprese europee, comprese le PMI							x			
Garantire un mercato unico equo e stabile									x	

Se individuate altri obiettivi politici, specificateli e date una valutazione della loro importanza da 1 a 9 per ciascuno di essi.

Q2. Alla luce degli sviluppi del mercato negli ultimi anni, in particolare l'ambiente dei tassi di interesse bassi o addirittura negativi e la crisi del Covid-19, quali dovrebbero essere le priorità della revisione della legislazione europea per le compagnie di assicurazione? Su una scala da 1 a 9 (1 indica "priorità bassa" e 9 "priorità molto alta"), si prega di valutare e, se possibile, classificare ciascuna delle seguenti proposte.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Nessuna opinione
Garantire che gli assicuratori rimangano solvibili							x			
Garantire che gli obblighi degli assicuratori nei confronti degli assicurati continuino a essere adempiuti anche in caso di fallimento							x			
Garantire che non vi siano ostacoli per le compagnie di assicurazione nel contribuire alle esigenze di investimento del Green Deal europeo, ovvero promuovere gli investimenti degli assicuratori che aiutano la transizione verso la neutralità del carbonio entro il 2050									x	

Garantire che non vi siano ostacoli affinché le compagnie di assicurazione investano in conformità con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, vale a dire promuovere il finanziamento a lungo termine dell'economia europea, comprese le PMI							x			
Facilitare la capacità degli assicuratori di offrire rendimenti (sufficientemente) elevati agli assicurati, anche se ciò implica l'assunzione di maggiori rischi					x					
Facilitare la capacità degli assicuratori di offrire prodotti con garanzie a lungo termine							x			
Garantire che gli assicuratori non affrontino problemi di liquidità (cioè che abbiano attività sufficientemente liquide) per soddisfare in ogni momento gli obblighi a breve termine						x				
Prevenire l'accumulo di rischio sistemico e garantire la stabilità finanziaria									x	

Requisiti di capitale per investimenti nelle PMI (sia in azioni che in debito), per investimenti a lungo termine e per investimenti sostenibili

Q3. Le recenti modifiche al quadro prudenziale in materia di investimenti azionari hanno affrontato adeguatamente i potenziali ostacoli agli investimenti a lungo termine?

a) Sì
b) No, i recenti cambiamenti non avranno un impatto sostanziale sulla capacità degli assicuratori di investire a lungo termine
c) Nessuna opinione

Q4. Il quadro prudenziale stabilisce i giusti incentivi affinché gli assicuratori forniscano finanziamenti con debito a lungo termine a società private, comprese le PMI (ossia per investire a lungo termine in strumenti di debito a lunga scadenza). Indicate le dichiarazioni con le quali siete d'accordo (almeno 1 scelta).

a) Sì, e il framework fornisce i giusti incentivi
b) No, gli investimenti in obbligazioni a lunga scadenza (più di 15 anni) dovrebbero essere meno costosi per gli assicuratori, indipendentemente dal fatto che mantengano i loro investimenti a lungo termine
c) No, dovrebbe esserci un trattamento preferenziale per gli investimenti a lungo termine in obbligazioni detenute vicino alla scadenza, con adeguate garanzie
d) No, e al fine di ridurre efficacemente il costo dell'investimento in obbligazioni, Solvency II dovrebbe consentire a tutti gli assicuratori di applicare il modello dinamico dell'aggiustamento per volatilità
e) No, e abbiamo un'altra proposta per affrontare questo problema
f) Nessuna opinione

Contributo degli assicuratori all'obiettivo di una crescita economica sostenibile e protezione dei contraenti

Solvency II è un quadro basato sul rischio e basato su prove. Ciò implica in particolare che le regole quantitative che disciplinano i requisiti patrimoniali per gli investimenti degli assicuratori sono supportate da prove quantitative. Da qui la necessità di dati sufficienti e solidi per supportare le modifiche a Solvency II, che potrebbero incentivare ulteriormente gli assicuratori a contribuire al finanziamento a lungo termine e sostenibile dell'economia europea, preservando il necessario livello di protezione dei contraenti integrato nel quadro. In particolare, sono necessarie prove sufficienti del fatto che il rischio di investimenti nelle PMI

o in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e relative attività è inferiore a quanto implicherebbero le attuali norme prudenziali.

Q5. Siete d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti modifiche proposte alle regole quantitative in Solvency II?

	D'accordo	In disaccordo	Nessuna opinione
Dovremmo rendere meno costoso per gli assicuratori investire nelle PMI	x		
Dovremmo rendere meno costoso per gli assicuratori investire in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e asset associati (il cosiddetto "fattore di supporto verde")	x		
Dovremmo rendere più costoso per gli assicuratori (e quindi fornire disincentivi) investire in attività e asset associati che sono dannosi per l'obiettivo di un continente climaticamente neutro (il cosiddetto "fattore penalizzante marrone")	x		

Volatilità a breve termine, prociclicità e prodotti assicurativi con garanzie a lungo termine

L'attuale crisi da Covid-19, caratterizzata da una maggiore volatilità nei mercati finanziari, cali dei mercati azionari, aumenti degli spread e una serie di declassamenti del rating da parte delle agenzie di rating del credito, ha portato a una maggiore volatilità delle posizioni di solvibilità degli assicuratori negli ultimi mesi, secondo le parti interessate del settore e le autorità pubbliche. Ciò richiede la valutazione dell'efficacia dei meccanismi incorporati nel quadro di Solvency II (in particolare, le cosiddette "misure di garanzia a lungo termine e le misure sul rischio azionario") volte a mitigare la volatilità della solvibilità degli assicuratori e a evitare comportamenti prociclici. Se questa volatilità diventa eccessiva, può ostacolare la loro capacità di offrire prodotti con garanzie a lungo termine e può incentivarli a trasferire in gran parte il rischio agli assicurati (attraverso la distribuzione di prodotti unit-linked o index-linked). Ciò potrebbe mettere in discussione la sostenibilità del tradizionale business assicurativo sulla vita.

Q6. Solvency II mitiga adeguatamente l'impatto della volatilità del mercato a breve termine sulla posizione di solvibilità delle compagnie di assicurazione?

a) Sì[1]

---

[1] *Articolo 77 quinquies Solvency II* **Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio**

1. Gli Stati membri possono imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sul differenziale tra il tasso di interesse ottenibile dalle attività incluse in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo delle attività denominate nella valuta in questione, che è altresì quella degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, destinate alla copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta.

3. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 % dello spread valutario corretto per il rischio.

Lo spread valutario corretto per il rischio è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.

L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse pertinenti privi di rischio della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione ai sensi dell'articolo 77 bis. L'estrapolazione del tasso di interesse pertinente privo di rischio della struttura per scadenza si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.

b) No
c) Nessuna opinione

Q7. Solvency II promuove comportamenti prociclici da parte degli assicuratori (ad esempio comportamenti comuni di vendita di attività il cui valore di mercato sta precipitando o la cui qualità del credito è diminuita), che potrebbero generare instabilità finanziaria?

a) Sì
b) No
d) Nessuna opinione

Negli ultimi anni, in alcuni paesi, gli assicuratori hanno privilegiato l'offerta di prodotti assicurativi in cui il rischio di investimento è spostato sugli assicurati (cioè rischio più elevato per gli assicurati, ma anche prospettive di potenziali rendimenti più elevati nel lungo periodo), invece delle tradizionali assicurazioni con garanzie.

Q8. Alcuni stakeholder affermano che Solvency II ha incentivato gli assicuratori a trasferire il rischio di investimento sugli assicurati. Siete d'accordo con questa affermazione?

a) Sì
b) Sì, ma non è il driver più importante
c) No
d) Nessuna opinione

Q9. Concordate con il Fondo monetario internazionale sul fatto che le autorità pubbliche dovrebbero mirare a fornire disincentivi alla vendita di nuovi prodotti assicurativi sulla vita che offrano rendimenti garantiti?

	Sì	No	Nessuna opinione
Dal punto di vista di un assicurato		x	
In termini di stabilità finanziaria		x	

No, non concordiamo. I prodotti assicurativi sulla vita garantiti, che possono tramutarsi in rendita alla scadenza, costituiscono per i cittadini una valida integrazione al sistema previdenziale pubblico.

Regole prudenziali e Covid-19

L'epidemia di Covid-19 consente di valutare la solidità del quadro normativo in una situazione di crisi. Poiché Solvency II richiede agli assicuratori di accantonare il capitale per assorbire le perdite derivanti da eventi

4. Per ciascun paese interessato l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui al paragrafo 3 è aumentata, in relazione alla valuta del paese e prima dell'applicazione del fattore del 65 %, della differenza tra lo spread nazionale corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio ogniqualvolta tale differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base. L'aggiustamento per la volatilità maggiorata si applica al calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione legate a prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla moneta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui hanno investito le imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti nel mercato assicurativo del paese e denominate nelle sua valuta.

5. L'aggiustamento per la volatilità non si applica in relazione alle obbligazioni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima delle obbligazioni stesse comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *ter*.

6. In deroga all'articolo 101, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.

estremi - comprese crisi sanitarie come una pandemia - che si verificano una volta ogni duecento anni, il settore assicurativo si è dimostrato in generale ben preparato per far fronte alle attuali avversità finanziarie e condizioni economiche.

Q10. Alla luce della crisi del Covid-19, avete individuato problematiche di rilievo in relazione alle regole prudenziali di cui non eravate a conoscenza o considerate di minore importanza prima della pandemia?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Altri problemi

Alcune compagnie di assicurazione sono filiali di gruppi assicurativi più ampi. La normativa europea identifica tali gruppi assicurativi come "entità economiche" integrate, che sono quindi soggette alla normativa Solvency II su base consolidata. Tuttavia, in base alle norme attuali, le autorità pubbliche si concentrano sul garantire che sia le singole entità del gruppo che il gruppo nel suo insieme abbiano capitale sufficiente per coprire i loro rischi. Alcune parti interessate ritengono che potrebbe essere sufficiente per le autorità pubbliche controllare la posizione di solvibilità solo dei gruppi assicurativi (e non dei singoli assicuratori) e per garantire che siano sufficientemente capitalizzati da supportare tutte le esigenze di finanziamento delle filiali assicurative. Ciò implicherebbe che i singoli assicuratori appartenenti a un gruppo potrebbero essere sotto-capitalizzati, a condizione che il gruppo nel suo complesso sia ben integrato e abbia sufficiente capitale disponibile per coprire tutti i rischi a cui sono esposte le compagnie di assicurazione all'interno del gruppo, e quindi a soddisfare le esigenze di finanziamento di ciascuna filiale su richiesta.

Q11. Dal punto di vista degli assicurati, sarebbe accettabile rinunciare ai requisiti di Solvency II per le compagnie di assicurazione che appartengono a un gruppo, se il gruppo nel suo complesso fosse soggetto a una vigilanza "rafforzata"?

a) Sì, è sufficiente che l'assicuratore faccia affidamento sulla ricchezza del gruppo
b) No, non è sufficiente che l'assicuratore faccia affidamento sulla ricchezza del gruppo
c) Nessuna opinione

Motivate la risposta, se necessario. In particolare, se avete risposto sì, specificate cosa includerebbe una supervisione di gruppo rafforzata.

Riteniamo sia opportuno che anche le singole compagnie di assicurazione siano sottoposte ai requisiti Solvency II in materia di capitalizzazione, soprattutto se grandi, per garantire in ogni caso la protezione degli assicurati.

Alcuni stakeholder affermano che Solvency II si concentra troppo sul monitoraggio dei singoli assicuratori senza tener conto della loro esposizione e interconnessione con altri assicuratori, il settore finanziario più ampio e l'economia reale.

Q12. La legislazione europea dovrebbe essere modificata per tenere maggiormente conto dell'esposizione e dell'interconnessione degli assicuratori al settore finanziario più ampio e all'economia reale? Indicate le dichiarazioni con le quali siete d'accordo (almeno 1 scelta).

a) Sì, ma solo in aree mirate del quadro
b) Sì, è necessario affrontare una serie di lacune nel quadro in aree diverse da quelle menzionate nella risposta precedente (ad esempio, l'esposizione significativa degli assicuratori a tipi specifici di attività)
c) No

d) Nessuna opinione

Se avete selezionato la risposta b, specificate gli strumenti aggiuntivi che prendereste in considerazione e il tipo di rischi per la stabilità sistemica / finanziaria che tali strumenti mirerebbero ad affrontare.

maggiormente conto dell'esposizione e dell'interconnessione degli assicuratori al settore finanziario più ampio e all'economia reale

È necessario verificare la crescita di ciascun assicuratore e come la stessa viene ripartita tra i vari prodotti assicurativi. È inoltre fondamentale contestualizzare, anche in termini di ubicazione geografica, gli assicuratori, per capire quali potrebbero essere le esposizioni di ciascun assicuratore e le interconnessioni con altri assicuratori, dislocati geograficamente in mercati diversi.

2. Proporzionalità del quadro europeo e trasparenza verso il pubblico

Ambito di Solvency II

Solvency II è un quadro prudenziale sofisticato ma spesso complesso. Applicarlo in modo appropriato è un esercizio costoso. Pertanto, alcune società che forniscono servizi assicurativi non sono coperte dal quadro europeo a causa delle loro dimensioni, del loro status giuridico, della loro natura - in quanto strettamente legate ai sistemi assicurativi pubblici - o dei servizi specifici che offrono. In pratica, Solvency II non si applica alle compagnie di assicurazione molto piccole (vale la pena ricordare che l'esclusione da Solvency II impedisce anche agli assicuratori interessati di svolgere attività transfrontaliere). Tuttavia, le soglie quantitative di esclusione non sono state riviste dall'entrata in vigore della direttiva nel 2009. L'aumento delle soglie quantitative di esclusione di Solvency II comporterebbe un aumento del numero di compagnie di assicurazione che non rientrano nel campo di applicazione del Quadro europeo. Questo aumento potrebbe essere giustificato dall'obiettivo di alleviare ulteriormente l'onere normativo indebito per i piccoli assicuratori e potrebbe comportare premi inferiori a carico degli assicurati di quelle piccole imprese con costi fissi più elevati.

D'altra parte, per gli assicurati di quelle imprese, che sarebbero escluse dal campo di applicazione di Solvency II, non vi è alcuna garanzia che il livello di protezione introdotto a livello nazionale sia pari a quello derivante dalla normativa Solvency II. Inoltre, da una prospettiva europea, si potrebbe sostenere che nuove esclusioni dall'ambito di applicazione di Solvency II andrebbero contro gli obiettivi di integrazione del mercato unico dei servizi assicurativi e di parità di condizioni all'interno dell'Unione europea.

Q13. Dal punto di vista degli assicurati, è opportuno ampliare il perimetro delle piccole compagnie di assicurazione non soggette a Solvency II?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Motivate la risposta, se necessario.

No riteniamo che non sia opportuno ampliare il perimetro delle piccole compagnie non soggette a Solvency II al fine di evitare potenziali danni per i clienti.

Proporzionalità nell'applicazione di Solvency II

Solvency II mira a limitare l'onere per le compagnie di assicurazione di piccole e medie dimensioni nel suo ambito. Uno degli strumenti con cui raggiungere tale obiettivo è l'applicazione del principio di proporzionalità. In altre parole, i requisiti dovrebbero essere adattati e più semplici quando tale approccio è

giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi. Tale principio dovrebbe applicarsi sia ai requisiti imposti alle compagnie di assicurazione sia all'esercizio dei poteri da parte delle autorità pubbliche. Poiché Solvency II è un quadro "basato su principi", la sua attuazione da parte delle autorità pubbliche si basa fortemente sul giudizio di vigilanza delle autorità pubbliche. In particolare, per quanto riguarda la proporzionalità, esistono solo principi generali relativi al modo di valutare se un determinato assicuratore possa essere autorizzato ad attuare determinati requisiti in modo più proporzionato e flessibile. In pratica, questo elevato livello di potere discrezionale di vigilanza potrebbe aver limitato l'effettiva attuazione del principio di proporzionalità e le effettive possibilità per i piccoli assicuratori con un basso profilo di rischio di attuare il quadro in modo semplificato. Per questo motivo, alcuni stakeholder affermano che Solvency II dovrebbe essere più "regolamentata" per quanto riguarda l'attuazione del principio di proporzionalità, che richiederebbe la definizione di criteri chiari e inequivocabili nella legislazione . Tuttavia, in pratica può essere difficile definire criteri appropriati, che tengano conto dei rischi effettivi affrontati da ciascun assicuratore.

Q14. Le autorità pubbliche dovrebbero avere meno discrezionalità nel decidere se gli assicuratori possono applicare approcci semplificati e/o attuare le regole di Solvency II in modo più proporzionato e flessibile?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Ambito degli obblighi di segnalazione

Il quadro europeo prevede che le compagnie di assicurazione presentino regolarmente alle autorità pubbliche le informazioni necessarie ai fini della vigilanza prudenziale. Tuttavia, esso contiene anche alcune esenzioni e limitazioni che le autorità nazionali possono concedere se le società interessate non rappresentano più del 20% del mercato assicurativo di uno Stato membro.

Q15. Le esenzioni e le limitazioni dovrebbero essere sempre soggette alla discrezione delle autorità pubbliche? Indicate le dichiarazioni con le quali siete d'accordo (almeno 1 scelta).

a) L'attuale sistema di esenzioni e limitazioni è soddisfacente
b) Il quadro dovrebbe includere anche alcuni criteri chiari per l'esenzione e la limitazione automatiche
c) Il limite del 20% dovrebbe essere aumentato
d) Il limite del 20% dovrebbe essere ridotto
e) Non dovrebbe esserci alcuna discrezione
f) Abbiamo un'altra risposta
g) Nessuna opinione

Motivate la risposta, se necessario. In particolare, se ritenete che dovrebbero esserci criteri chiari per l'esenzione e la limitazione automatiche, specificate quali.

Si riteniamo che la discrezionalità delle autorità pubbliche dovrebbe essere mitigata dalla previsione di criteri trasparenti e chiari rispetto alle esenzioni automatiche.

Specificità degli assicuratori senza scopo di lucro

La maggior parte delle regole di Solvency II si applicano in modo uniforme a tutti gli assicuratori, indipendentemente dalla loro forma giuridica o struttura aziendale. Questo è il caso in particolare dei requisiti di governance (ad esempio, requisiti per amministratori e membri del consiglio di avere conoscenze ed esperienza adeguate).

La legislazione europea ha richiesto il cambiamento e il rafforzamento della governance delle mutue (cioè le società senza scopo di lucro, che sono di proprietà collettiva dei loro membri che sono allo stesso tempo i

loro clienti) e delle istituzioni paritarie (cioè le istituzioni senza scopo di lucro che sono congiuntamente gestite dalle parti sociali).

Q16. Il quadro europeo dovrebbe tener conto delle specificità delle compagnie di assicurazione senza scopo di lucro (ad esempio governance democratica, uso esclusivo del surplus a beneficio dei membri, nessun dividendo pagato agli azionisti esterni)?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Se la vostra risposta è sì, specificate quali aree del quadro dovrebbero essere adattate (requisiti quantitativi? Requisiti di governance? ecc.)

Si le regole previste per determinate compagnie senza scopo di lucro dovrebbero essere aggiornate e armonizzate con le regole previste per gli altri soggetti, con i dovuti adattamenti dovuti dalla specificità di queste compagnie.

Trasparenza verso il grande pubblico

Il quadro europeo ha notevolmente migliorato la trasparenza nei confronti del pubblico. Infatti, ogni assicuratore soggetto a Solvency II deve divulgare almeno su base annuale, un rapporto contenente informazioni sulla sua strategia aziendale, finanziaria e situazione di solvibilità e gestione del rischio. Alcuni assicuratori affermano che questa relazione è onerosa da produrre e non è adatta allo scopo, in quanto potrebbe apparire troppo complessa e troppo dettagliata per i clienti attuali o potenziali. D'altra parte, altre parti interessate del settore finanziario (ad esempio gli investitori) richiedono ulteriore trasparenza sui dati sulla solvibilità. Si prega di notare che la Commissione Europea sta anche riesaminando le norme in materia di rendicontazione non finanziaria per enti di interesse pubblico, comprese le compagnie di assicurazione. Uno degli obiettivi di questa revisione è migliorare le informazioni disponibili al pubblico su come le questioni non finanziarie, e in particolare le questioni di sostenibilità, influiscono sulle aziende e su come le aziende stesse influenzano la società e l'ambiente.

Q17. In che modo il framework può facilitare l'accesso degli assicurati e di altre parti interessate agli SFCR[2]?

	D'accordo	In disaccordo	Nessuna opinione
Il quadro attuale è sufficiente, poiché richiede già agli assicuratori di pubblicare il proprio SFCR sul proprio sito web, se ne possiedono uno		x	
Il quadro dovrebbe chiaramente richiedere che la pubblicazione degli assicuratori sul loro sito web sia facilmente accessibile al pubblico		x	
Gli assicuratori dovrebbero essere tenuti a inviare (elettronicamente o per posta) su base regolare una sintesi della SFCR a ciascun assicurato	x		
Gli assicuratori dovrebbero essere tenuti a inviare (elettronicamente o per posta) l'SFCR a ciascun assicurato che lo richieda esplicitamente		x	
Altre opzioni			

[2] SFCR: Solvency and Financial Condition Report - Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria

Motivate la risposta, in particolare se avete individuato altre opzioni.

Q18. Se avete già consultato un SFCR, avete trovato la lettura approfondita e utile, in particolare per il vostro processo decisionale sull'acquisto (o rinnovo) di un'assicurazione o sull'investimento / valutazione di una compagnia di assicurazioni? Indicate le dichiarazioni con le quali siete d'accordo (almeno 1 scelta).

a) La lettura è stata approfondita
b) Le informazioni fornite erano nel giusto livello di dettaglio
c) Le informazioni fornite erano troppo dettagliate
d) Le informazioni fornite erano ridondanti rispetto a quelle che possono essere trovate in altre relazioni pubbliche degli assicuratori
e) La lettura non è stata approfondita
f) Non ho mai consultato un SFCR
g) Nessuna opinione

Q19. Quali informazioni dovrebbero essere fornite agli assicurati sulla solidità finanziaria, le strategie aziendali e le attività di gestione del rischio degli assicuratori? Quale dovrebbe essere il formato e la lunghezza ideali dell'SFCR?
(risposta aperta)
Il formato digitale è da preferirsi. In caso di supporto cartaceo, lo stesso dovrebbe essere ridotto il più possibile, l'ideale potrebbe essere di 3/4 pagine. Le informazioni dovrebbero contenere dati sintetici di bilancio, rendimenti, prodotti e costi.

Q20. Alcuni assicuratori appartengono a gruppi assicurativi più ampi, che devono anche pubblicare un rapporto sulle condizioni finanziarie e di solvibilità a livello di gruppo (cosiddetto "SFCR di gruppo"). Gli assicurati (attuali o potenziali) devono avere accesso alle informazioni provenienti dagli SFCR di gruppo?
a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Se avete risposto sì, specificate il formato e il contenuto delle informazioni che dovrebbero essere divulgate agli assicurati negli SFCR di gruppo e quale sarebbe la frequenza appropriata di pubblicazione di tali rapporti.
Si, potrebbe essere prevista un'apposita App per singolo assicurato, con tutte le informazioni necessarie, oppure la previsione di un account personale del singolo assicurato sul sito web della compagnia assicurativa. La frequenza dovrebbe essere semestrale e annuale.

Q21. Tutti gli assicuratori dovrebbero pubblicare un SFCR su base annuale?
a) Sì, tutti gli assicuratori dovrebbero pubblicare un SFCR su base annuale
b) Sì, ma ad alcuni assicuratori dovrebbe essere richiesto di pubblicare solo una sintesi del loro SFCR su base annuale
c) No, per alcuni assicuratori non dovrebbe essere richiesta una pubblicazione annuale della SFCR
d) No, la pubblicazione annuale della SFCR non dovrebbe essere richiesta per nessun assicuratore
e) Nessuna opinione

Q22. Alcuni assicuratori utilizzano i propri modelli interni per calcolare i propri requisiti di solvibilità, previa approvazione e supervisione continua da parte delle autorità pubbliche, e non l'approccio standard prescritto definito dalla legislazione. Per gli assicuratori che utilizzano un modello interno, la legislazione

europea dovrebbe richiedere loro di calcolare anche la loro posizione di solvibilità utilizzando metodi standard a scopo informativo e di renderla pubblica?

a) Sì
b) No, gli assicuratori che utilizzano i propri modelli interni non dovrebbero essere tenuti a divulgare pubblicamente la loro posizione di solvibilità utilizzando metodi standard, sebbene dovrebbero essere tenuti a calcolarla e a segnalarla alle autorità pubbliche
c) No, gli assicuratori che utilizzano il proprio modello interno non dovrebbero essere tenuti a calcolare la propria posizione di solvibilità utilizzando metodi standard
d) Nessuna opinione

Se avete risposto di sì, specificate qual è a vostro avviso lo scopo di tale divulgazione. Se avete risposto no, spiegate i problemi derivanti da questa divulgazione.

Si riteniamo che gli assicuratori che utilizzano per il calcolo dei requisiti di solvibilità propri modelli interni, dovrebbero comunque parametrarli all'approccio standard previsto dalla normativa e rendere tali informazioni pubbliche, a garanzia degli assicurati, ma anche a garanzia della stabilità finanziaria di tali soggetti.

3. Migliorare la fiducia e approfondire il mercato unico dei servizi assicurativi

Vigilanza sulle attività transfrontaliere

La logica alla base della legislazione assicurativa dell'UE è facilitare lo sviluppo di un mercato unico dei servizi assicurativi, garantendo al contempo un livello adeguato di protezione dei contraenti.
Gli assicuratori che hanno ottenuto una licenza per operare in uno Stato membro in base alle norme Solvency II possono operare in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione (cosiddetto sistema di passaporto UE). I requisiti armonizzati di Solvency II mirano a garantire livelli uniformi di protezione dei contraenti in tutta l'Unione. La supervisione delle attività assicurative (inclusa quella transfrontaliera) è di responsabilità dell'autorità pubblica nazionale che ha concesso la licenza all'assicuratore (l'autorità locale) e non delle autorità pubbliche degli altri Stati membri in cui l'assicuratore opera (Autorità ospitante). Tuttavia, un'Autorità europea di vigilanza (l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha il compito di garantire la convergenza in materia di vigilanza e contribuisce al coordinamento della supervisione delle attività transfrontaliere. Alcuni assicuratori che operano a livello transfrontaliero hanno fallito negli ultimi anni, con impatti negativi sugli assicurati. Tali casi potrebbero aver indebitamente compromesso la fiducia del pubblico nel mercato unico dei servizi assicurativi.

Q23. Quando l'autorità ospitante non adotta le misure necessarie per prevenire l'assunzione di rischi eccessivi o il mancato rispetto delle norme europee da parte di un assicuratore per le sue attività transfrontaliere, dovrebbe disporre di ulteriori poteri di intervento, al fine di proteggere i contraenti?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Se avete risposto sì, specificate gli ulteriori poteri necessari.

Si, l'Autorità dovrebbe sicuramente avere la possibilità di intervenire, anche in collaborazione con Eiopa, soprattutto se si tratta di gruppi assicurativi.

Q24. La supervisione delle attività transfrontaliere da parte degli assicuratori dovrebbe essere esercitata dalle autorità nazionali o da un'autorità europea?

a) Solo dalle autorità nazionali
b) Solo da un'autorità europea
c) Dalle autorità nazionali, con coordinamento europeo ove necessario
d) Altra risposta
e) Nessuna opinione

Prevenire e affrontare i fallimenti assicurativi

Gli assicurati in tutta l'UE hanno diversi livelli di protezione in caso di fallimento del loro assicuratore. Le autorità pubbliche nazionali hanno diversi gruppi di poteri per trattare con un assicuratore la cui posizione finanziaria si sta deteriorando o sta fallendo. Solvency II fornisce già alle autorità il potere generale di adottare le misure che ritengono necessarie per salvaguardare gli interessi degli assicurati. Richiede inoltre alle imprese di predisporre un piano di risanamento (ex post) quando non rispettano i loro requisiti quantitativi di solvibilità. Tuttavia, alcuni Stati membri richiedono agli assicuratori di redigere e mantenere anche piani di risanamento preventivo che definiscono possibili misure per affrontare scenari di crisi. I regimi di risoluzione, che mirano ad affrontare la ricaduta di un fallimento assicurativo in modo ordinato e a preparare le autorità a tali eventi con piani di risoluzione e valutazioni della possibilità di risoluzione, sono per lo più incompleti e non coordinati.

La mancanza di disponibilità per le autorità nazionali degli strumenti giusti per affrontare i fallimenti, porta a diversi livelli di protezione dei contraenti e influisce sulla capacità delle autorità pubbliche di salvaguardare la stabilità finanziaria. Inoltre, la maggior parte degli Stati membri ha introdotto sistemi nazionali di garanzia assicurativa (IGS) che forniscono una protezione di ultima istanza ai contraenti. Quando gli assicuratori non sono in grado di adempiere ai propri impegni contrattuali, IGS offre protezione contro le conseguenze di un fallimento di una compagnia di assicurazioni. Questi IGS sono generalmente finanziati dal settore assicurativo. Un IGS può offrire protezione pagando un risarcimento agli assicurati o garantendo la continuazione dei contratti assicurativi.

Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno creato una tale rete di sicurezza per la protezione degli assicurati e l'ambito geografico, la copertura e i poteri dell'attuale IGS differiscono. Ciò implica che gli assicurati da assicuratori situati in alcuni Stati membri non beneficerebbero della stessa protezione IGS in caso di fallimento assicurativo di altri Stati membri. Questa situazione porta a lacune e sovrapposizioni nella protezione IGS. Si noti che la protezione delle vittime di incidenti automobilistici in caso di insolvenza di un assicuratore è già coperta dalla proposta di modifica della direttiva sull'assicurazione autoveicoli, attualmente negoziata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.

Q25. Ritenete che gli assicuratori e le autorità pubbliche siano sufficientemente preparati per un significativo deterioramento della posizione finanziaria o il fallimento di un assicuratore e che abbiano gli strumenti e i poteri necessari per affrontare tali situazioni, in particolare in un contesto transfrontaliero?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

No. Riteniamo che dovrebbe prevedersi una pianificazione del risanamento e della risoluzione, sempre in collaborazione con EIOPA. La valutazione e l'intervento dell'Autorità devono essere possibilmente preventivi e la valutazione dovrebbe avvenire con frequenza maggiore in caso di choc di mercato.

Q26. Dovrebbe diventare obbligatorio per tutti gli Stati membri istituire un IGS, al fine di garantire un livello minimo di protezione dei contraenti in tutta l'UE?

a) **Sì**

b) No
c) Nessuna opinione

Q27. Quale dei seguenti prodotti assicurativi sulla vita dovrebbe essere protetto da IGS?
a) Tutti i prodotti assicurativi sulla vita
b) Alcuni prodotti assicurativi sulla vita
c) Nessun prodotto assicurativo sulla vita
d) Nessuna opinione

Q28. Quale dei seguenti prodotti assicurativi non vita dovrebbe essere protetto da IGS?

	Dovrebbe essere incluso	Non dovrebbe essere incluso	Nessuna opinione
Salute	x		
Retribuzione dei lavoratori	x		
Assicurazione contro incendi e altri danni alla proprietà	x		
Responsabilità generale	x		
Incidente (come danni al conducente)	x		
Fideiussione per progetti di costruzione domestica	x		
Altro			

Q29. Tutte le assicurazioni obbligatorie dovrebbero essere coperte da IGS?
a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Q30. Se il vostro assicuratore fallisce, cosa preferireste?
a) Ricevere un risarcimento dall'IGS
b) Che l'IGS garantisca che la vostra polizza assicurativa continui, ad esempio trasferendola a un altro assicuratore
c) Dipende dal tipo di polizza assicurativa
d) Nessuna opinione

Riteniamo che dipenda dalla tipologia di polizza assicurativa. Se ad esempio un soggetto di 30 anni acquista una polizza assicurativa sulla vita, a condizioni vantaggiose, anche in considerazione dell'età anagrafica, potrebbe, raggiunti i 40 anni, voler mantenere la polizza assicurativa, piuttosto che ricevere un rimborso, in quanto la polizza stipulata a 30 anni ha, con tutta probabilità, condizioni migliori rispetto ad una polizza da stipularsi ex novo.

Q31. Il livello di copertura di IGS determina il livello di protezione fornito agli assicurati. La legislazione europea dovrebbe stabilire un livello minimo di copertura a livello dell'UE?
a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

In caso di risposta affermativa, specificare fino a quale importo minimo le richieste devono essere completamente garantite.

Un limite potrebbe essere previsto, ma probabilmente sarebbe di difficile definizione, visto che le condizioni possono variare sensibilmente da paese a paese, si pensi alla differenza tra paesi paesi avanzati e paesi emergenti, o alla differenza tra prodotti.

Prevenire i rischi per la stabilità finanziaria e garantire la protezione degli assicurati

Q32. Per limitare il rischio di fallimenti assicurativi e tutelare la stabilità finanziaria, le autorità pubbliche dovrebbero avere il potere di vietare temporaneamente i rimborsi delle polizze di assicurazione sulla vita? Indicate le dichiarazioni con le quali siete d'accordo (almeno 1 scelta).

a) Sì, a livello settoriale, nella misura in cui tale misura è assolutamente necessaria per affrontare le principali minacce al settore assicurativo
b) Sì, nei casi in cui uno specifico assicuratore si trova in una posizione finanziaria debole
c) Sì, nei casi in cui uno specifico assicuratore è in difficoltà finanziarie, a condizione che gli assicurati si trovino meglio che in caso di fallimento dell'assicuratore
d) No
e) Nessuna opinione

Q33. Al fine di limitare il rischio di fallimenti assicurativi e proteggere la stabilità finanziaria, le autorità pubbliche dovrebbero avere il potere di ridurre i diritti dei clienti di un assicuratore sulla vita (ad esempio riducendo il diritto ai bonus che gli assicurati avevano inizialmente diritto di ricevere)? Indicate le dichiarazioni con le quali siete d'accordo (almeno 1 scelta).

a) Sì, se l'assicuratore è in una situazione finanziaria deteriorata
b) Sì, come misura di ultima istanza e fintanto che gli assicurati starebbero meglio che in caso di fallimento
c) No
d) Nessuna opinione

Flessibilità del quadro in situazioni di crisi

Solvency II prevede che quando l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA- individua situazioni avverse eccezionali, le autorità nazionali possono concedere più tempo agli assicuratori per ripristinare la conformità ai requisiti quantitativi (da sei mesi a un massimo di sette anni). Tuttavia, è necessario valutare se il quadro Solvency II sia sufficientemente flessibile e reattivo alle situazioni di crisi (come l'attuale pandemia Covid-19), al fine di preservare la solvibilità e la stabilità finanziaria degli assicuratori, ma anche per limitare l'onere normativo derivante da obblighi di informativa.

Q34. Si prega di specificare se devono essere introdotte altre misure eccezionali rispetto a quelle menzionate in Q32 e Q33 affinché le autorità pubbliche che mirano a preservare la solvibilità e la stabilità finanziaria degli assicuratori possano intervenire tempestivamente ed in modo efficiente durante situazioni avverse eccezionali. Si prega inoltre di chiarire se tali misure debbano essere applicate a livello di singoli assicuratori o ampiamente nell'intero settore.

(risposta aperta)

Riteniamo che debbano prevedersi misure adeguate per preservare la solvibilità e la stabilità finanziaria degli assicuratori in circostanze eccezionali, per evitare un effetto domino.

Q35. A vostro avviso, il quadro dovrebbe prevedere flessibilità per alleviare determinati requisiti normativi in situazioni avverse eccezionali?

a) Sì
b) No

c) Nessuna opinione

4. Nuovi rischi e opportunità emergenti

A. Green Deal europeo e rischi per la sostenibilità

La Commissione europea ha recentemente presentato il suo Green Deal europeo per l'UE, con l'obiettivo per l'Europa di diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Per raggiungere l'ambizione fissata dal Green Deal europeo, sono necessari notevoli investimenti. Le compagnie di assicurazione possono contribuire a queste esigenze di investimento e possono beneficiare di nuove opportunità derivanti dalla transizione verde. Le loro attività di sottoscrizione possono anche contribuire ad aumentare la resilienza dell'Unione ai rischi per la sostenibilità, in particolare quando si tratta di danni derivanti da catastrofi naturali. L'EIOPA ha affermato di recente che la legislazione europea potrebbe attualmente non riflettere adeguatamente tali rischi, quindi non fornire i giusti incentivi. Anche le compagnie di assicurazione sono esposte ai rischi di transizione. Sebbene questa consultazione serva a preparare la revisione di Solvency II, va notato che la Commissione europea sta anche preparando una strategia di finanza sostenibile rinnovata per il 3 ° trimestre di quest'anno e una strategia di adattamento dell'UE aggiornata per il 4 ° trimestre di quest'anno, con consultazioni pubbliche dedicate.

Modulo pericoli di catastrofi naturali

L'approccio standard Solvency II per il calcolo dei requisiti patrimoniali per le catastrofi naturali copre i tipi più comuni di catastrofi naturali, ovvero tempesta di vento, inondazione, grandine, terremoto e cedimento. Se una compagnia di assicurazioni utilizza un modello interno approvato per il calcolo dei requisiti patrimoniali, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale, nel calcolo dei requisiti patrimoniali possono essere inclusi ulteriori tipi di catastrofi naturali. Tuttavia, un gran numero di compagnie di assicurazione, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, attualmente non utilizza un modello interno per il calcolo del rischio di catastrofe naturale.

Q36. Esistono altri tipi di catastrofi naturali che potrebbero diventare rilevanti per il settore assicurativo nei prossimi anni e quindi giustificare un'inclusione nell'approccio standard per il calcolo dei requisiti patrimoniali (ad esempio siccità o incendi)?

a) Sì, e sono disponibili dati sufficienti per la calibrazione dei requisiti patrimoniali per gli altri tipi di catastrofi naturali
b) Sì, ma la calibrazione dei requisiti patrimoniali non è possibile in questa fase, poiché i dati saranno disponibili solo nei prossimi anni
c) No, ulteriori tipi di catastrofi naturali continueranno ad avere minore rilevanza per gli assicuratori e possono essere affrontati con modelli interni e requisiti qualitativi ("Pilastro 2").
d) Nessuna opinione

Se hai risposto a, indica la fonte di tali dati. Se hai risposto che la calibrazione non è possibile in questa fase, elabora la tua risposta.

Un altro possibile problema che ha forti effetti negativi è l'invasione delle cavallette che si verifica con più frequenza negli ultimi anni.

Utilizzo dei dati storici

Solvency II stabilisce diversi requisiti sull'uso dei dati nella valutazione delle passività nei confronti degli assicurati. In particolare, i dati dovrebbero contenere informazioni storiche sufficienti e riflettere adeguatamente i rischi a cui la compagnia di assicurazione è esposta. Nelle linee di business materialmente

interessate dal cambiamento climatico, i dati storici potrebbero non cogliere in modo sufficiente le tendenze causate dal cambiamento climatico accelerato. L'EIOPA raccomanda pertanto che gli assicuratori combinino i dati storici con le conoscenze acquisite dalla recente ricerca scientifica e, se del caso, i risultati di modelli lungimiranti quando valutano le loro passività nei confronti degli assicurati.

Q37. Al di là delle regole generali sull'uso dei dati, le regole di Solvency II dovrebbero richiedere esplicitamente agli assicuratori di valutare se i dati utilizzati nella valutazione delle passività nei confronti degli assicurati catturano sufficientemente le tendenze causate dal cambiamento climatico?

a) Sì, e richiedere questa valutazione è di grande importanza
b) Sì, e richiedere questa valutazione è di media importanza
c) Sì, ma richiedere questa valutazione è di scarsa importanza
d) No
e) Nessuna opinione

Solvency II consente alle compagnie di assicurazione di utilizzare modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali previa approvazione dell'autorità di vigilanza. A tal fine, l'assicuratore deve prevedere le distribuzioni di probabilità per i rischi rilevanti. Regole analoghe si applicano ai dati utilizzati nella distribuzione di probabilità prevista nell'ambito dei modelli interni per la valutazione delle passività nei confronti degli assicurati.

Q38. Al di là delle regole generali sull'uso dei dati, le regole di Solvency II dovrebbero richiedere esplicitamente agli assicuratori di valutare se i dati utilizzati in un modello interno catturano sufficientemente le tendenze causate dal cambiamento climatico?

a) Sì, e richiedere questa valutazione è di grande importanza
b) Sì, e richiedere questa valutazione è di media importanza
c) Sì, ma richiedere questa valutazione è di scarsa importanza
d) No
e) Nessuna opinione

Analisi degli scenari

Le analisi degli scenari sono una pratica comune per la gestione del rischio degli assicuratori per mettere in discussione la plausibilità della valutazione del bilancio e il livello dei requisiti patrimoniali. L'EIOPA ha anche recentemente raccomandato agli assicuratori di condurre analisi degli scenari climatici come parte della loro gestione del rischio.

Q39. Le regole di Solvency II per gli assicuratori dovrebbero richiedere esplicitamente l'analisi degli scenari climatici come parte delle regole qualitative ("Pilastro 2")?

a) Sì, e le analisi degli scenari climatici sono di grande importanza
b) Sì, e le analisi degli scenari climatici sono di media importanza
c) Sì, ma l'analisi degli scenari del cambiamento climatico sono di scarsa importanza
d) No
e) Nessuna opinione

Se avete risposto no, motivate risposta. Se avete risposto di sì, spiegate quali opportunità e sfide prevedete per il settore assicurativo quando si tratta di analisi degli scenari climatici, incluso, ad esempio, se la standardizzazione di questi scenari sarebbe utile.

Una maggiore standardizzazione aiuterebbe i cittadini ad assicurarsi di più, soprattutto in alcuni settori, come ad esempio il settore agricolo. Occorre maggiore trasparenza.

Sottoscrizione dell'impatto

L'EIOPA ha recentemente suggerito che gli assicuratori si impegnino nella sottoscrizione dell'impatto, in base al quale gli assicuratori sviluppano nuovi prodotti assicurativi, design e prodotti con l'obiettivo di contribuire all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici senza trascurare i principi attuariali di selezione e determinazione del rischio.

Q40. A vostro avviso, Solvency II contiene regole che impediscono la pratica della sottoscrizione dell'impatto da parte degli assicuratori?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione?

Q41. Avete proposte di modifiche diverse da quelle fornite nelle vostre risposte a [Q5] e [Q36] a [Q40] che renderebbero Solvency II un quadro più favorevole per attività sostenibili da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione?

(risposta aperta)

B. Sfide derivanti dalla digitalizzazione e altre questioni

Sebbene questa consultazione serva a preparare la revisione di Solvency II, la Commissione europea ha organizzato tra il 19 dicembre 2019 e il 19 marzo 2020 una consultazione sulla necessità di miglioramenti legislativi per rendere il settore finanziario più sicuro e resiliente contro gli attacchi informatici.
Inoltre, la Commissione europea sta anche preparando una nuova strategia di finanza digitale per l'Europa che stabilisce obiettivi strategici che dovrebbero guidare la politica pubblica nei prossimi cinque anni. Questa nuova strategia pianificata per il terzo trimestre del 2020 si baserà sul lavoro svolto in precedenza, in particolare nel contesto del piano d'azione FinTech. Prenderà in considerazione tutti i recenti sviluppi tecnologici e di mercato che probabilmente avranno un impatto sul settore finanziario nel prossimo futuro.
Nel contesto della digitalizzazione dell'economia, il rischio informatico ha acquisito una rilevanza crescente come uno dei principali, se non il principale, rischi operativi affrontati dalle organizzazioni. La crescente frequenza e sofisticazione degli attacchi informatici e la continua trasformazione digitale e l'uso di nuove tecnologie rendono gli assicuratori sempre più esposti alle minacce informatiche. Inoltre, vi è una crescente richiesta da parte di aziende e privati di protezione assicurativa contro i rischi di Internet, ad esempio per coprire le perdite dovute a violazioni della sicurezza dei dati o della rete e il furto di proprietà intellettuale (la cosiddetta "cyberinsurance"). Mentre agli assicuratori deve essere concessa l'autorizzazione per svolgere attività in varie "classi" di assicurazione, non esiste un processo di autorizzazione specifico (o requisiti di segnalazione dedicati) per i prodotti di cyber-assicurazione.

Q42. La legislazione europea dovrebbe introdurre requisiti rafforzati per gli assicuratori per monitorare e gestire i rischi legati alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, compresi i rischi informatici come parte delle loro pratiche di gestione del rischio (pilastro 2)?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Se avete risposto sì, motivate la risposta.

Si, in particolare occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni normative in tema di protezione della privacy.

Q43. La legislazione europea dovrebbe considerare che l'assicurazione informatica è una classe di assicurazioni distinta, che dovrebbe essere soggetta al proprio processo di autorizzazione da parte delle autorità pubbliche?

a) Sì
b) No
c) Nessuna opinione

Se avete risposto sì, motivate la risposta.
Si, dovrebbe essere previsto un processo di autorizzazione specifico che tenga in considerazione le problematiche peculiari dell'assicurazione informatica, legate in particolare all'utilizzo del canale digitale e alle potenziali minori protezioni per gli assicurati.

Le compagnie di assicurazione possono decidere di concludere un accordo con un'altra entità (ad esempio una società FinTech), con la quale quest'ultima svolge determinate attività, che altrimenti sarebbero svolte dalla compagnia di assicurazione stessa (ad esempio, in relazione ai servizi IT).
Le compagnie di assicurazione possono anche esternalizzare queste attività a un'altra entità appartenente allo stesso gruppo assicurativo. Solvency II non distingue l'outsourcing intra-gruppo ed extra-gruppo, in termini di requisiti. Alcuni stakeholder affermano che l'outsourcing intra-gruppo, in particolare nel settore dei servizi digitali, dovrebbe essere più leggero, in quanto i gruppi assicurativi sono trattati e gestiti come entità economiche integrate e sono soggetti a tutti i requisiti di Solvency II su base consolidata.

Q44. La legislazione dovrebbe differenziare l'outsourcing infragruppo ed extra-gruppo e introdurre requisiti più leggeri nel primo caso?

a) Sì, ma i requisiti più leggeri dovrebbero essere condizionati al soddisfacimento di alcuni criteri a livello di gruppo, ad esempio processi centralizzati di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno del gruppo
b) Sì, e quei requisiti più leggeri non dovrebbero essere condizionati a nessun criterio aggiuntivo
c) No
d) Nessuna opinione